



COMUNE DI FERRARA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2012

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data **5/12/2012**, n° **89998**, si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle **ore 15,00** con la Presidenza del Signor COLAIACOVO Francesco - Presidente del Consiglio Comunale – i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora FERRARI Dr.ssa Luciana – Vice Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: assegnati n° **40 + 1** - in carica n° **40 + 1** - intervenuti n° **32**

1. TAGLIANI Tiziano – SINDACO
2. COLAIACOVO Francesco – PRESIDENTE

3. BALESTRA Enrico
4. BARBIRATI Raffaele
5. BIANCHI Ilaria
6. BRAGHIROLI Giannantonio
7. BRANDANI Enrico
8. BREGOLA Irene
9. CAVALLARI Liliano
10. CAVICCHI Francesca
11. CAVICCHI Giovanni
12. CIMARELLI Luca

13. CORAZZARI Cristina
14. CRISTOFORI Tommaso
15. DURANTE Enzo
16. FERRARI Annalisa
17. FIORBELLI Donato
18. LEVATO Francesco
19. LUCCI Marco
20. MERLI Simone
21. NARDELLA Luca
22. PORTALUPPI Francesco

23. RENDINE Francesco
24. RESCA Giulia
25. RICCIARDELLI M. Adelina
26. SASSO Giorgio Scalabrino
27. TAFURO Antonio
28. TALMELLI Alessandro
29. TAVOLAZZI Valentino
30. TOSI Ruggero
31. VACCARI Luca
32. ZARDI Giampaolo

ASSESSORI:

1. FUSARI Roberta
2. MAISTO Massimo
3. MARATTIN Luigi
4. MASIERI Luciano
5. SAPIGNI Chiara
6. ZADRO Rossella

SCRUTATORI NOMINATI: LEVATO – SASSO - RESCA

Visto della Ragioneria
Tributi

(O M I S S I S)

**Aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria
(IMU) – Anno 2013.**

Inviata copia:

- Servizio Servizi Tributari
- Ragioneria/Bilanci
- Informacittà
- Ministero Economia e Finanze
- Ufficio Atti Consiglio Comunale

Il Presidente dà la parola all'Ass. Marattin il quale illustra la pratica in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione si hanno gli interventi dei Cons.ri Zardi (che dà lettura di n. 4 Emendamenti), Levato (che presenta un emendamento), Tavolazzi (che dà lettura di una Risoluzione), Rendine, Durante nonché le repliche dell'Ass. Sapigni e Marattin. Per dichiarazioni di voto si hanno gli interventi dei Cons.ri Cavicchi G., Tavolazzi, Vaccari, Levato, Brandani e del Sindaco.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione la sottoriportata Risoluzione presentata dal Cons.re Tavolazzi:

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a proporre, in sede di deliberazione del Bilancio preventivo, la diminuzione dell'aliquota IMU da 0,4% per abitazione principale a 0,2%, anche attraverso lo strumento della detrazione, con esclusivo riferimento ai nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a 10.000,00 Euro, o ad altro reddito, ritenuto più indicativo di svantaggio economico familiare.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 32

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 32

VOTI FAVOREVOLI: N° 8 (Cons.ri Bregola, Cavallari, Cavicchi F., Cavicchi G., Cimarelli, Levato, Tavolazzi e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 22

ASTENUTI: N° 2 (Cons.ri Brandani e Rendine)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinta la Risoluzione.

Esce il Cons.re Levato – PRESENTI: N. 31

Il Presidente pone ora in votazione l'emendamento n. 1 presentato dal Cons.re Zardi:

Si propone di aggiungere la seguente formulazione, dopo le parole "Agenzia Casa": "per tutto il periodo in cui l'alloggio conferito rimane nella disponibilità dell'Agenzia Casa".

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 31
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 31
VOTI FAVOREVOLI: N° 8 (Cons.ri Brandani, Cavallari, Cavicchi F., Cavicchi G., Cimarelli, Rendine, Tavolazzi e Zardi)
VOTI CONTRARI: N° 22
ASTENUTI: N° 1 (Cons.re Bregola)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinto l'emendamento.

Entrano i Cons.ri Fortini e Levato – PRESENTI: N. **33**

Il Presidente pone ora in votazione l'emendamento n. 2 presentato dal Cons.re Zardi:

Si propone di modificare nella seconda riga dell'ultimo comma della pag. 7 della delibera, 1,06% la formulazione "di almeno un anno", come segue: "di almeno 2 anni".

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 33
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 33
VOTI FAVOREVOLI: N° 10 (Cons.ri Brandani, Cavallari, Cavicchi F., Cavicchi G., Cimarelli, Fortini, Levato, Rendine, Tavolazzi e Zardi)
VOTI CONTRARI: N° 23
ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinto l'emendamento.

Il Presidente pone ora in votazione l'emendamento n. 3 presentato dal Cons.re Zardi:

Si propone di modificare nella seconda riga della pag. 8 (ultimo comma della pag. 7 della delibera 1,06%), la formulazione "di almeno un anno", come segue: "di almeno 2 anni".

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 33
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 33
VOTI FAVOREVOLI: N° 10 (Cons.ri Brandani, Cavallari, Cavicchi F., Cavicchi G., Cimarelli, Fortini, Levato, Rendine, Tavolazzi e Zardi)
VOTI CONTRARI: N° 23
ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinto l'emendamento.

Il Presidente pone ora in votazione l'emendamento n. 4 presentato dal Cons.re Zardi:

Si propone di abrogare, nella 5^a riga dell'ultimo comma della pag. 7 della delibera 1,06% la formulazione "comprovato dalla residenza anagrafica del comodatario utilizzatore".

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 33
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 33
VOTI FAVOREVOLI: N° 3 (Cons.ri Cavallari, Cimarelli e Zardi)
VOTI CONTRARI: N° 23
ASTENUTI: N° 7 (Cons.ri Brandani, Cavicchi F., Cavicchi G., Fortini, Levato, Rendine e Tavolazzi)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinto l'emendamento.

Il Presidente pone ora in votazione l'emendamento presentato dal Cons.re Levato:

Alla pag. 8 della delibera, nel comma relativo all'applicazione della percentuale 0,76% dopo la parola "deboli", si propone di aggiungere la seguente formulazione: "nonché agli immobili locati con contratto concordato".

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 33
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 33
VOTI FAVOREVOLI: N° 10 (Cons.ri Brandani, Cavallari, Cavicchi F., Cavicchi G., Cimarelli, Fortini, Levato, Rendine, Tavolazzi e Zardi)
VOTI CONTRARI: N° 23
ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinto l'emendamento.

Quindi il Presidente pone ora in votazione il sottoriportato schema di delibera proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ed art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTO, in particolare, dell'art. 13 del DL 201/2011, convertito e modificato dalla L. n. 214/2011:

- **il comma 6**, convertito e modificato dalla L. n. 214/2011, che dispone la possibilità in capo ai consigli comunali di modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base dell'Imposta Municipale propria nel rispetto dei limiti statuiti dalla legge;

il comma 9 che conferisce ai Comuni la potestà di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell' art. 1 del T.U. di cui al DPR n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati;

- **il comma 9 bis** che conferisce l'ulteriore potestà di ridurre l'aliquota di base sino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione lavori;

VISTA la Circolare n. 3/DF del Ministero delle Finanze esplicativa della applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

VISTE le linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il DL 16/2012, conv. dalla L. 26 aprile 2012 n. 44, che ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina IMU, con particolare riferimento alle fattispecie per le quali il legislatore ha previsto la disapplicazione della quota di imposta riservata allo stato;

VISTO il DL 10 ottobre 2012 n. 174, art 91 bis, che disciplina l'esenzione degli immobile degli enti non commerciali con utilizzazione mista;

VISTO che con propria delibera n. 11/102487 del 20 dicembre 2011, esecutiva, sono state determinate le aliquote e/o le detrazioni da applicare ai fini IMU per l'anno di imposta 2012, riconfermate, chiarite ed integrate con successivi atti del 29/10/2012, e del 3/12/2012; alla luce del mutato assetto normativo;

VISTA, altresì, che la delibera C.C. n° 15/70676/2012 del 29/10/2012 con cui è stato approvato il regolamento disciplinante l'imposta Municipale propria del Comune di Ferrara;

PRESO ATTO che:

- l'imposta municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del DLgs 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C 5;
- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati) e per quelli classificati nella categoria catastale D/5;
- 65 (dal 01.01.2013) per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati di cui alla categoria D/5 ;
- 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).

- al reddito dominicale dei terreni agricoli iscritti in Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, viene applicato un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è stabilita nella misura dello 0,2 per cento. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

- l'aliquota di base dello 0,76% per gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. (immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del TUIR), per gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES, nonché per gli immobili locati, può essere ridotta fino allo 0.4%;

- l'aliquota di base dello 0,76% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione lavori, può essere ridotta fino allo 0,38;

- i Comuni hanno la potestà di disporre l'elevazione dell'importo (€200,00) della detrazione di base fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La detrazione di base è da detrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, con applicazione per il solo anno 2012 e 2013 della maggiorazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

DATO ATTO che:

- l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, *conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all'articoli 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per l'Imposta Municipale Propria;*

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che i Comuni disciplinano *con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti;*

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 *prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;*

- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, *dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento;*

- il comma 6°, dell'art. 13, del D.L. n. 201 del 2011, *in combinato disposto con l'art. 42 comma 1°, lett. f), stabiliscono che le delibere di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento istitutivo dell'imposta sono di competenza dell'organo consiliare;*

- l'art. 151 del D.lgs. 267/2000, *dispone che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31dicembr;*

- il D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012, *ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina del tributo di cui trattasi, con particolare riferimento all'art. 4 comma 5°, lett. f) e g) nonché al comma 12 quinquies, il quale prevede, ai soli fini IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in*

ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, spostando così la soggettività passiva in via esclusiva al coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale, in quanto titolare di diritto di abitazione;

- il comma 13 bis, dell'art. 13 in questione, prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviate entro il 23 aprile esclusivamente per via telematica per la pubblicazione entro il 30 aprile nel sito informatico di cui al D.Lgs n. 360/1998. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico ed i relativi effetti retroagiscono al 01 gennaio dell'anno (2013) di pubblicazione;

- ol comma 15, dell'art. 13 del Dl.201/2011, nonché la nota ministeriale del 06 aprile 2012, che stabiliscono le modalità ed i termini da osservare per inviare al Ministero E. e. F. le delibere regolamentari e tariffarie a decorrere dall'anno di imposta 2012;

ATTESO che con propria deliberazione n. 70686/12 esecutiva, corretta con successivo atto, sono state confermate ed approvate, ai fini IMU, per l'anno 2012 le seguenti aliquote e/o detrazioni:

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, l'aliquota nella misura dello **0,4 per cento** e la detrazione nella misura di € 200,00, con le eventuali maggiorazioni disposte obbligatoriamente ex lege;

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota nella misura dello **0,2 per cento**;

per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, e da altri istituti comunque denominati, l'aliquota nella misura dello **0,52 per cento**, e la detrazione applicata è quella propria della abitazione principale, di € 200,00, con le eventuali maggiorazioni disposte ex lege, applicabili esclusivamente nei confronti dei soggetti persone fisiche;

per l'ex casa coniugale, adibita ad abitazione principale, del coniuge assegnatario, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la relativa detrazione, con le eventuali maggiorazioni previste ex lege, in virtù del modificato assetto normativo (art. 4 c. 12 quinquies Dl. 16/2012)

all'unità immobiliare posseduta dagli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata; l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la relativa detrazione, con le eventuali maggiorazioni previste ex lege,

0,4 per cento:

a) ai fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, realizzati su aree individuate da PSC

come tessuti di riqualificazione per l'attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 01.01.2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti. L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all'agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva. In quest'ultimo caso i 5 anni decorrono dalla data da cui poteva essere applicata per la prima volta l'agevolazione. Le condizioni per ottenere l'agevolazione devono sussistere contemporaneamente per tutti i 5 anni;

b) ai fabbricati acquistati, dal 01.01.2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all'insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale.

L'agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L'agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l'agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l'intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l'agevolazione è stata concessa per la prima volta;

0,9 per cento, infine, a tutte le altre fattispecie immobiliari residuali, atteso che il comma 6° del citato articolo 13, consente al Comune di modificare in aumento sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota di base dell'imposta fissata nell' 0,76 per cento;

CONSIDERATO che :

a) si ritiene opportuno mantenere le aliquote e le detrazioni di base per le abitazioni principali al fine di non aggravare il carico fiscale sulle famiglie in un momento economicamente molto difficile, aumentando il carico limitatamente ai fabbricati di categoria D/5, quali banche, istituti di credito ecc;

b) si ritiene opportuno dare maggior impulso alle attività commerciali e al mercato delle locazioni inducendo i possessori a locare gli immobili tenuti a disposizione a contenere i canoni di locazione qualora dopo un anno o da due in determinati casi non abbiano trovato un locatario;

c) si ritiene opportuno, altresì, prevedere un'aliquota più favorevole, per gli immobili abitativi messi a disposizione dai possessori per la locazione a soggetti ritenuti bisognosi nell'ambito di un progetto denominato Agenzia Casa finalizzato a ridurre l'emergenza abitativa di famiglie disagiate;

CONSIDERATO, altresì, che per immobili a disposizione devono intendersi ricompresi tutti i fabbricati e relative pertinenze, che non sono stati locati –affittati o dati in comodato con contratto registrato ovvero, se concesso in comodato al parente entro il secondo grado comprovato dalla residenza anagrafica del comodatario utilizzatore;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione ed adozione delle aliquote dell'imposta Municipale propria da applicare per l'anno 2013;

VISTI, altresì:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;
- il D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni disciplinante l'imposta comunale sugli immobili;
- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento:
 - all'art. 42, lett. f),
 - all'art. 124 in materia di pubblicità della delibera;
- la L. 69/2009 , art. 32, e successive modifiche ed integrazioni in materia di pubblicità on line degli atti;
- la L.R. 6/2004, attuativa della Legge Costituzionale 3/2001, che abroga definitivamente l'attività di controllo di legittimità dei CORECO nei confronti degli atti degli Enti Locali, disponendo la definitiva soppressione degli stessi;

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa, e la relativa entrata per l'anno 2013 sarà definitivamente quantificata in sede di approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Dirigente del Settore Finanze, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

SENTITE la Giunta Comunale e la 1^a Commissione Consiliare;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto, ed in virtù , altresì, della ampia potestà regolamentare di cui all'art. 52 DLgs.446/1997 e dell' autonomia impositiva costituzionalmente garantita , che è propria dell' ente locale

- di adottare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e/o detrazioni ai fini dell'imposta Municipale Propria, la maggioranza delle quali rimangono invariate rispetto al precedente esercizio finanziario, e precisamente :

0,4 per cento e la detrazione nella misura di € 200,00, con le eventuali maggiorazioni disposte obbligatoriamente ex lege: all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali C2-C6-C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; dando atto che alla medesima aliquota e detrazione, nonché alle eventuali maggiorazioni previste ex lege, soggiacciono, altresì:

a) l'ex casa coniugale del coniuge assegnatario, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del mutato assetto normativo derivato dal dettato dell'art. 4-comma 12 quinquies del D.L.

n.16/2012 che tacitamente abroga il comma 10 dell'art. 13 ultimo periodo del D.L. 201/2011;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto *dagli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;*

0,2 per cento ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,

0,52 per cento e la detrazione propria della abitazione principale, di € 200,00, con le eventuali maggiorazioni disposte ex lege, applicabili esclusivamente nei confronti dei soggetti persone fisiche: alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, e da altri istituti comunque denominati,

0,4 per cento:

a) ai fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l'attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 01.01.2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti. L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all'agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva;

b) ai fabbricati acquistati, dall'1/1/2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all'insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale. L'agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L'agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l'agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l'intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l'agevolazione è stata concessa per la prima volta;

1,06 per cento :

1) ai fabbricati e pertinenze, a disposizione del proprietario o vuoti per un periodo continuativo di almeno un anno alla data del 01.01.2013. Si intendono per fabbricati e pertinenze a disposizione quelli: non locati o non dati in comodato con contratto registrato ovvero, quelli non concessi in comodato al parente entro il secondo grado, comprovato dalla residenza anagrafica del comodatario utilizzatore. Tale aliquota trova applicazione ai

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, qualora la condizione di invenduti e/o non locati sia in essere alla data del 01.01.2013 da almeno un anno.

Al fine di dare impulso alle attività commerciali e al mercato delle locazioni;

2) agli immobili di categoria D/5 (banche, assicurazioni, istituti di credito, ecc.) per una maggiore redditività di tali fabbricati comprovata dal moltiplicatore diversificato della categoria catastale;

0,76 per cento: ai fabbricati ad uso abitativo censiti nelle categorie catastali da A1 ad A/9 e relative pertinenze, nella misura massima di legge, locati attraverso la formula Agenzia Casa, in attuazione all' innovativo progetto promosso di intesa con l' A.C.E.R dall' Assessorato alla salute, Servizi alla persona , Immigrazione del Comune di Ferrara, al fine di ridurre e limitare la situazione di emergenza abitativa presente sul territorio e favorire le fasce più deboli ;

0,9 per cento, infine, a tutte le altre fattispecie immobiliari residuali, atteso che il comma 6° del citato articolo 13, consente al Comune di modificare in aumento sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota di base dell'imposta fissata nell' 0,76 per cento;

- di inviare, la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto dei modi e termini di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, nonché delle indicazioni di cui alla nota ministeriale del 6/4/2012 n. 5343, qualora si proceda all'invio entro il 31/12/2012, diversamente si dovrà procedere nel rispetto dei termini e modi previsti dall'art. 13 bis, del medesimo decreto;

- di dare atto che il presente atto ha non comporta impegno di spesa e la relativa maggior entrata sarà definitivamente quantificata in sede di approvazione del bilancio;

- di dare atto altresì che il responsabile di procedimento nonché funzionario responsabile IMU è la Dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributarî, Dott.ssa Pierina Pellegrini.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 33

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 33

VOTI FAVOREVOLI: N° 22

VOTI CONTRARI: N° 10 (Cons.ri Brandani, Cavallari, Cavicchi F., Cavicchi G., Cimarelli, Fortini, Levato, Rendine, Tavolazzi e Zardi)

ASTENUTI: N° 1 (Cons.re Bregola)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione nel preciso testo soprariportato.

Il Vice Segretario Generale
FERRARI Dr.ssa Luciana

Il Presidente del Consiglio Comunale
COLAIACOVO Dr. Francesco

Esce il Sindaco ed i Cons.ri Brandani, Cavallari e Zardi – PRESENTI: N. **29**

